



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 439 Del 27/08/2021

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: DEFINIZIONE E INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLI CAMPIONE SU SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) E COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESENTATE AL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI-SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - ABROGAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 285 DEL 28.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che l'art.49, comma 4 bis del DL 78/2010, convertito con modifiche dalla L.122/2010, sostituendo integralmente il previgente art.19 della L.241/90, ha introdotto l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

- che l'art. 19, a seguito delle modifiche apportate in ultimo dal Dlgs 126/2016 e ss.mm.ii generalizza l'avvio immediato di tutte le attività senza dover attendere la scadenza di alcun termine, né l'effettuazione di controlli preventivi, purché si tratti di attività per le quali il rilascio dei titoli abilitativi dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, non siano previsti alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti settoriali per il rilascio degli stessi e dunque si tratti di attività vincolata che non lascia spazio di discrezionalità all'Amministrazione;

- che la legge regionale comunitaria per il 2014, al titolo V e al titolo VI ha introdotto ulteriori semplificazioni e modifiche alla normativa preesistente in materia di commercio e attività ricettive;

-che con Determinazione n. 285 del 28.08.2014 avente ad oggetto: "*Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. Disposizioni per l'effettuazione di verifiche a campione*" venne stabilito di procedere mediante controlli a campione alla verifica, presso le Amministrazioni e gli uffici competenti, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà, attestanti la sussistenza dei requisiti personali, professionali e di conformità edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso dei locali, dichiarati dalle imprese per l'esercizio delle attività di competenza del Servizio Interventi Economici;

- che a seguito dell'approvazione della L.124/2015 (cd. Riforma Madia della Pubblica Amministrazione) si è dato avvio al processo di semplificazione anche in materia di attività economiche e produttive;

che il decreto attuativo D.Lgs 222 del 25.10.2016 (cd Decreto SCIA 2) ha proceduto ad una ricognizione delle attività private in materia edilizia, ambiente e commercio, procedendo ad un riordino dei relativi regimi autorizzativi, pubblicando in un'apposita

tabella, che è parte integrante del decreto, delle attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso, con la previsione di nuovi modelli nazionali unificati per l'edilizia e le attività commerciali;

- che con DGR n.921 del 28.06.2017 la Regione Emilia Romagna ha ufficialmente approvato i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281

Atteso:

- che, a seguito della semplificazione introdotta, la quasi totalità delle attività economiche che necessitavano di un titolo abilitativo espresso è attualmente soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per cui l'imprenditore attesta, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;

- che il Servizio Interventi Economici - Ufficio SUAP – Sportello unico attività produttive - del Comune di Vignola ha le competenze in materia di regolazione delle attività economiche soggette a titolo abilitativo comunale, sia che trattasi di autorizzazione espressa, sia che trattasi di attività il cui avvio va contestualmente comunicato con SCIA al Comune e dunque è soggetto a controllo successivo;

- che per l'inoltro delle pratiche produttive, la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione dei richiedenti un'apposita piattaforma telematica denominata "ACCESSO UNITARIO", la cui modulistica viene costantemente aggiornata e che nella modulistica in questione, per ogni casistica di intervento richiesto dagli utenti, si prevede la compilazione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni che costituiscono presupposto necessario per l'inoltro della richiesta o la presentazione della SCIA;

- che le SCIA consistono in sostanza in dichiarazioni sostitutive sia di certificazioni che di atti di notorietà relative ai presupposti e requisiti che l'imprenditore deve possedere per poter avviare e legittimamente esercitare l'attività, o trasferire, modificare, variare la propria attività o subentrare ad un'attività già in essere;

- che la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le Imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge. Sono fatte salve le verifiche successive degli Enti e delle Amministrazioni competenti;

- che sono esclusi i soli casi in cui esistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nonché gli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti del gettito, anche

derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria;

– che la materia di competenza ricomprende un'ampia gamma di attività e riguarda nuove aperture, trasferimenti, modifiche strutturali, variazioni societarie e subingressi di commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su area pubblica, forme speciali di vendita, vendita di quotidiani e periodici, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigiane quali panificazione, attività di servizio alla persona di estetica, acconciatura, tatuaggio e piercing, strutture ricettive, attività di agriturismo, agenzie di affari, noleggio con e senza conducente, taxi, phone center, locali di pubblico spettacolo, agibilità, sale giochi, attività di agenzia funebre, autorizzazioni per manifestazioni, occupazioni di suolo per edilizia, arredi urbani e varie, insegne e impianti pubblicitari, spettacolo viaggiante, eccetera;

Vista la Legge Regionale n. 4 del 25 marzo 2016 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promozione - commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1988, n.7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione la commercializzazione turistica) - Subentro dei Comuni e delle Unioni di Comuni alla Provincia nelle funzioni amministrative di agenzie di viaggio e turismo, in vigore dal 9 aprile 2016, che ha assegnate ai Comuni e alle Unioni dei Comuni funzioni in materia di agenzie di viaggio, tra cui il controllo successivo delle segnalazione certificate di inizio attività (SCIA) di avvio dell'attività di agenzia viaggi, per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati con la SCIA;

Considerato conseguentemente, il Servizio Amministrativo - Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) riceve e controlla le SCIA presentate ai sensi della L. n. 241/90, art. 19 e Legge Regionale n.7/2003 artt. 5, 8 per l'apertura delle agenzie e di eventuali sedi secondarie o filiali, verificando l'esistenza dei presupposti e requisiti previsti per l'esercizio delle attività (requisiti professionali, di onorabilità, di corretto insediamento dal punto di vista urbanistico ed edilizio), nonché per ulteriori attività accessorie e per subingressi, cessazioni o variazioni e quant'altro previsto dalla LR n. 7/2003 e s.m.;

Dato atto

– che nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle risorse si revisioneranno le modalità di espletamento della funzione di controllo amministrativo sulle autodichiarazioni rese nell'ambito delle attività economiche sotto la piena responsabilità del privato - imprenditore, mediante l'introduzione del controllo a campione nel rispetto degli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni previste dalla norme;

– che con la deliberazione della Giunta comunale n.39 del 07.04.2021 è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023.

– che la scheda dell'obiettivo n. 4 “*Semplificazione in materia di regolazione e in materia di attività amministrative di controllo sulle attività liberalizzate in ottica di massima trasparenza*”, è articolata su due livelli di obiettivi: obiettivo generale e obiettivo specifico;

– che nell'ambito dell'obiettivo generale si prevede che, in un contesto generale di risorse dell'Amministrazione Pubblica non adeguate, nel quale diventa rilevante intervenire da parte dell'Ente quando è indispensabile e se i benefici da ottenere sono superiori ai costi,

si deve puntare alla qualità della funzione di controllo delle attività liberalizzate piuttosto

che alla quantità ed in relazione a ciò si dovranno revisionare le modalità di espletamento della funzione di controllo amministrativo sulle autodichiarazioni rese dalle attività economiche che sono state liberalizzate, per le quali cioè la normativa ha sostituito il controllo preventivo nella forma dell'autorizzazione espressa all'attività, del silenzio assenso o della SCIA differita, con la SCIA sotto la piena responsabilità del privato - imprenditore, in un'ottica di massima trasparenza, nonché in ossequio alle norme ed istruzioni in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione;

– che nel corso dell'ultimo triennio il Servizio Interventi Economici-SUAP registra circa 1300 movimenti di protocollo e ha ricevuto all'incirca 1000 pratiche;

– che il controllo dell'Amministrazione diviene dunque di tipo successivo per cui, il Servizio Interventi Economici in caso di accertata carenza dei presupposti e requisiti necessari ed entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato nel provvedimento, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;

– che decorso il termine di cui sopra senza che siano adottati i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, è possibile intervenire a vietare l'attività unicamente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 21-nonies della medesima legge e cioè quando, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, non siano ancora decorsi diciotto mesi dalla presentazione della SCIA e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

– che gli artt. 19 e 21 della legge n. 241/1990 stabiliscono che ove il fatto non costituisca più grave reato la falsa dichiarazione dei requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività costituisce autonoma fattispecie di reato, quindi punita penalmente, ai sensi dell'art. 483 del codice penale;

– che, ai sensi del DPCM 22.07.2011 dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche possono essere effettuati esclusivamente in via telematica;

Constatato che a causa della limitatezza delle risorse organizzative, il Servizio Interventi Economici- SUAP non è più in grado di effettuare i controlli su tutte le SCIA presentate nei tempi di legge (60 giorni dalla presentazione) e che ciò ha già creato un forte rallentamento della propria attività, anche con riferimento alle residue competenze istituzionali del Servizio non oggetto di liberalizzazione, con inevitabili ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Visti gli articoli 71 e 72 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, che, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono, rispettivamente, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n° 445/2000 e, dall'altro, che ai fini di tali controlli le Pubbliche Amministrazioni individuano, e rendono note, le misure

organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli

medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione;

Atteso che le disposizioni dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla modalità dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici;

Richiamata la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22.10.1999 con la quale si forniscono indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni;

Visto in particolare che la citata circolare stabilisce che le amministrazioni procedenti devono stabilire delle modalità e criteri attraverso cui effettuare i controlli privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli rispetto alla estensione dei casi da controllare e dando facoltà di autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare a campione anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;

Ricordato in particolare che il D.lgs. n. 222/2016 "SCIA 2" ha sostituito, in tutti i casi di subingressi nelle attività previste nella tabella allegata al decreto, il regime della SCIA con quello della Comunicazione e con il quale:

- a) si è provveduto a individuare le attività oggetto di SCIA, Comunicazione, Silenzio assenso ed Autorizzazione espressa;
- b) è stato introdotto nell'ordinamento giuridico il regime amministrativo della Comunicazione;
- c) sono stati recepiti i principi di concentrazione dei regimi amministrativi della SCIA unica e SCIA condizionata;

Ritenuto opportuno modificare ed integrare la Determinazione Dirigenziale n.285/2014 richiamata in premessa, di introduzione del sistema di controlli a campione sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e sulle Comunicazioni, adeguando il provvedimento alle disposizioni normative sopraggiunte, precisando ed integrando l'elenco delle SCIA/Comunicazioni e le modalità di controllo a campione delle Comunicazioni, poiché diverse attività sono transitate dal regime della SCIA a quello della Comunicazione, disponendo più efficaci modalità del controllo a campione, anche per SCIA unica e SCIA condizionata;

Dato altresì atto

che, in attuazione del Piano anticorruzione dell'Ente, oltre al controllo sistematico nella misura del **100%** delle SCIA e Comunicazioni inerenti il gioco, debbono essere soggette al controllo nella misura del **100%** anche le SCIA di modifica delle sale gioco di competenza comunale già insediate, cioè le SCIA di subingresso, trasferimento, variazione legale rappresentante, modifiche strutturali, variazione sede legale, variazione denominazione;

che per quanto riguarda le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggi che dal 9.5.2016, la LR n. 4/2016 ha assegnato al Comune, trasferendole dalle Province, le SCIA e Comunicazioni relative a queste attività, saranno controllate nella misura del 100%, ricomprendendo tra queste tutte le SCIA di apertura e le SCIA e Comunicazioni di modifica di uno o più elementi di agenzia – intesa come trasferimento, variazione legale rappresentante, modifiche strutturali, variazione sede legale, variazione denominazione,

così come meglio specificato nella modulistica disponibile sulla piattaforma regionale all'indirizzo web www.accessounitario.lepida.it, per le agenzie di viaggio;

Ritenuto pertanto necessario attivare, in una prima fase, i controlli a campione sulle SCIA, e sulle comunicazioni procedendo poi, eventualmente, dopo un periodo di sperimentazione del sistema, ad implementarlo anche introducendo i procedimenti che si concludano con provvedimenti espressi, ma nell'ambito dei quali vengono comunque rese dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ad esse collegate in relazione a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000 e stabilire le modalità ed i termini per l'effettuazione dei controlli di cui sopra;

Richiamate le seguenti norme:

- la L.241/90 ed in particolare l'art.19;
- il D.lgs 59/2010 Attuazione delle direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- il DPR 160/2010 Regolamento di semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- il DPR 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1) **di abrogare** per effetto delle modifiche sostanziali introdotte la precedente determinazione n. 285/2014, avente ad oggetto "*Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. Disposizioni per l'effettuazione di verifiche a campione*";

2) **di applicare** per le motivazioni sopra esplicitate, un sistema di controlli a campione su tutte le SCIA, le comunicazioni, presentate al Servizio Interventi Economici-SUAP, dalle

imprese, in relazione al regime amministrativo dei procedimenti previsti nella Tabella A, approvata con D.Lgs 222 del 25.11.2016, (cd Decreto Madia 2) ad esclusione del commercio su aree pubbliche tipo A e tipo B e con esclusione dei casi di Autorizzazione e SCIA condizionata. A mero titolo esemplificativo il sistema di controlli a campione su SCIA e Comunicazioni presentate al Servizio Interventi Economici-SUAP, dalle imprese, riguarda i procedimenti sotto elencati:

ATTIVAZIONE/TRASFERIMENTO E MODIFICHE STRUTTURALI PER:

a) COMMERCIO:

- commercio in sede fissa di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) alimentare ed extralimentare;
- forme speciali di vendita (a domicilio, per corrispondenza, e-commerce, tramite apparecchi automatici);
- produttori agricoli.
- vendita, toelettatura, allevamento animali da compagnia
- phone-center

b) PUBBLICI ESERCIZI e circoli:

- somministrazione di alimenti e bevande;

C) STRUTTURE RICETTIVE:

- alberghi e residenze turistico-alberghiere
- case e appartamenti per vacanze
- case per ferie
- ostelli
- affittacamere
- bed and breakfast
- campeggio
- agriturismo;

D) AGENZIE D'AFFARI

E) ARTIGIANATO:

- panificatori;
- acconciatori/estetisti/tatuatori e piercing;
- agenzie funebri
- tintolavanderie
- gestione di strutture sportive;
- arti tipografiche

SUBINGRESSI E VARIAZIONI SOCIETARIE TRASFERIMENTI- VARIAZIONI DI SUPERFICIE PER:

tutte le medesime casistiche di cui sopra ed inoltre:

COMMERCIO:

- medie strutture commerciali di vendita (superiori a 250 mq di superficie di vendita) alimentari ed extralimentari;
- vendita di quotidiani e periodici
- commercio su area pubblica

PUBBLICI ESERCIZI:

- locali di trattenimento

-sale giochi

3) Di stabilire le seguenti modalità del controllo :

a) tutte le SCIA e le Comunicazioni, presentate all'Ufficio SUAP saranno oggetto di preventivo controllo formale di completezza della documentazione di competenza del Servizio Interventi Economici-SUAP a pena di irricevibilità entro **10 giorni** lavorativi successivi alla ricezione.

Fino ad avvenuta integrazione del software di protocollo, entro il medesimo termine, si provvederà anche a rilasciare la ricevuta prevista dall'art. 18-bis alla legge n. 241/90;

Nella piattaforma Accesso Unitario, sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna, la compilazione online delle pratiche relative alle imprese avviene attraverso un percorso di scelte sequenziali che permettono all'utente, in modo guidato, di circoscrivere il procedimento di interesse. Una volta identificato il procedimento, Accesso Unitario propone tutte le copie informatiche per consultazione delle dichiarazioni da rendere e tutta la documentazione da allegare alla pratica, con controlli automatici che permettono di ridurre gli errori di compilazione e la mancata presentazione degli allegati.

E' quindi necessario fare riferimento a quanto sopra per l'individuazione della completezza della documentazione (pertinenza del titolo abilitativo presentato: ad es. Istanza di Autorizzazione anziché SCIA o viceversa, SCIA anziché Comunicazione o viceversa);

Per quanto riguarda la conformità al CAD saranno inoltre effettuati i seguenti controlli:

- invio della pratica in formato telematico con firma digitale,
- utilizzo del portale Accesso Unitario,
- firma digitale avente validità in corso,
- presenza della procura in caso d'invio a mezzo di procuratore nominato.

b) Tutte le SCIA e le Comunicazioni presentate sono inoltre soggette a verifica:

- di completezza delle dichiarazioni rese, compresa la verifica del tipo di modulistica utilizzata ed eventuali errori formali nella compilazione a verifica di congruità con la documentazione depositata agli atti del Comune (con riferimento ai precedenti insediamenti di attività produttive), con possibilità di dichiarazione di improcedibilità, qualora se ne ravvisino gli estremi (si procede alla stessa dichiarazione anche qualora, da una approfondita disamina, dovesse ravvisarsi il non corretto inquadramento o l'incompletezza della documentazione allegata, non rilevati durante il controllo formale, fatti salvi i casi in cui è possibile richiedere integrazioni);
- presenza degli allegati obbligatori previsti nella modulistica

c) Nell'ipotesi di SCIA unica, le SCIA di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni saranno tempestivamente inviate ai rispettivi destinatari, così come le notifiche sanitarie di competenza dell'AUSL).

Analogamente si procede nel caso in cui sulle SCIA si prevedano, anche per prassi interne o concordate con l'Ente competente, controlli sui requisiti igienico-sanitari. Le SCIA saranno da inviare al competente ufficio della AUSL, che provvederà agli accertamenti di competenza. In relazione al loro esito, si adotteranno i provvedimenti pertinenti.

d) Con cadenza quindicinale (di norma il primo del mese ed il giorno 16 dello stesso mese, salvo slittamenti al giorno successivo in caso di giorno festivo o per motivata impossibilità),

si procederà all'estrazione del campione del **30%** tra tutte le SCIA e le Comunicazioni presentate nel periodo antecedente l'estrazione, ed avrà a riferimento le pratiche pervenute dal 1 al 15 e dal 16 al 31 di ogni mese e considerate ricevibili, in relazione alle singole tipologie delle fattispecie sopra elencate, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 4 e 5.

Le pratiche sulle quali al momento dell'estrazione non è stato effettuato il controllo di ricevibilità, verranno inserite nell'estrazione immediatamente successiva all'effettuazione positiva del controllo di ricevibilità.

Per quanto riguarda, invece, le attività commerciali all'ingrosso per la particolarità della disciplina urbanistica che prevede quale presupposto "*sine qua non*" per l'insediamento particolari previsioni del PRG anche per le unità immobiliari esistenti, tutte le SCIA di nuova apertura, trasferimento e modifiche strutturali saranno soggette a controllo sistematico, circa il solo requisito della conformità urbanistico edilizia. Pertanto anche le SCIA/comunicazioni non estratte per il controllo campione saranno controllate sistematicamente (cioè tutte) per quanto riguarda il solo requisito descritto. Di tale specificità sarà dato atto nel verbale di sorteggio.

Trattandosi di controllo sistematico, non sarà inviata nessuna comunicazione di avvio del procedimento di controllo, come invece nei casi di controllo a campione sulle pratiche estratte.

e) Il campione sarà estratto con le seguenti modalità:

1. tutte le pratiche pervenute oggetto di controllo a campione saranno inserite in apposito database digitale e numerate progressivamente;

Ad ogni posizione presente nell'elenco viene assegnato un numero progressivo. Per il sorteggio viene utilizzato il generatore numeri casuali pubblicato sul sito della Regione Emilia Romagna all'indirizzo: <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

La sequenza di numeri estratti (ognuno dei quali corrisponde ad una posizione estratta dal programma di protocollo, come sopra) sarà soggetta al controllo campione. Poiché il generatore di numeri casuali arrotonda per difetto, nei casi in cui il **30%** non produca un numero intero, l'ufficio definirà una percentuale di scelta maggiore, affinché venga restituita un'unità intera.

L'estrazione avverrà nella giornata del martedì o il primo giorno utile in caso di festivo, presso il Servizio Interventi Economici-SUAP alla presenza di due operatori e del Responsabile del medesimo Servizio o suo delegato, che costituiranno la "*commissione sorteggio*".

Di ogni sessione di estrazione sarà redatto specifico verbale al quale saranno allegati i documenti relativi all'estrazione ed il report di generazione dei numeri casuali.

f) Sul sito web istituzionale del Servizio Interventi Economici-SUAP, in apposita sezione saranno pubblicati i risultati dell'estrazione per il controllo a campione a cui provvede il medesimo Servizio.

g) A seguito dell'avvenuta estrazione del campione per il controllo, si comunicherà, agli interessati, l'avvio del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.

Il controllo sarà da intendersi positivamente concluso, decorso il termine di **60 giorni** di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 stabilito per l'effettuazione del controllo dalla data di ricezione della SCIA o della Comunicazione, senza che venga inviata altra comunicazione

scritta.

Si rilascerà attestazione dell'avvenuto controllo positivo, solo su richiesta espressa dell'interessato. In caso di esito negativo del controllo si applicheranno i provvedimenti di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990.

Al procedimento di controllo si applicano le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990.

Il controllo sarà effettuato per verificare:

- il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio delle singole fattispecie di attività;
- la conformità urbanistico-edilizia dei locali sede dell'attività;
- la sorvegliabilità dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande compresi gli alberghi con somministrazione, circoli privati e sale giochi;
- la rispondenza di quanto previsto dalle norme in materia di strutture ricettive;
- il rispetto della normativa in materia di sicurezza (VVF); (vedi tabella D.lgs126/2016)
- l'impatto acustico relativamente alle attività sottoposte a tale previsione dal vigente Regolamento allegato al Piano della zonizzazione acustica comunale;
- ogni altro requisito o presupposto di legge dichiarato ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 relativamente ad ogni tipologia di procedimento oggetto di controllo a campione.

h) Per agevolare le modalità di effettuazione dei controlli sarà redatta una tabella a valenza semplicemente di ausilio al personale amministrativo addetto al SUAP; qualora norme di legge successivamente entrate in vigore od anche interpretazioni delle norme successivamente intervenute, o risoluzioni o circolari od altri atti ministeriale e/o regionali intervenissero a chiarire od integrare in materia i controlli saranno svolti su tutti gli aspetti necessari ed eventualmente si procederà ad aggiornarla e darne adeguata pubblicità;

i) In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, quali situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese (ad es. utilizzo di modulistica propria di altra attività), di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni e omissioni tali da far supporre che il dichiarante non intenda fornire all'Amministrazione elementi che consentano una corretta e completa valutazione, situazioni indeterminate che non consentano il loro raffronto con documenti o elementi di riscontro paragonabili, previa valutazione del Responsabile del Servizio SUAP, anche le SCIA o le Comunicazioni anche non oggetto di estrazione a sorte saranno sottoposte comunque al controllo. Saranno, inoltre, soggette a controllo anche a seguito di segnalazione da parte di cittadini, controinteressati, o altre Pubbliche Amministrazioni.

j) Decorsi **60 giorni** dalla presentazione della SCIA o della Comunicazione, senza che siano adottati i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, cioè il divieto di prosecuzione dell'attività, è possibile intervenire a vietare l'attività, nelle stesse forme, unicamente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 21-nonies della medesima legge e cioè o quando, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, non siano ancora decorsi diciotto mesi dalla presentazione della SCIA o della Comunicazione e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, o nei casi di cui al comma 2bis del medesimo art. 21-nonies.

k) E' fatto salvo il regime sanzionatorio proprio delle attività oggetto di SCIA o di Comunicazione, qualora nel corso dell'attività siano accertate, dagli organi di controllo,

fattispecie di violazione alle norme che regolano l'attività medesima.

1) Il controllo a campione sulle SCIA e sulle Comunicazioni è attivato sulle pratiche presentate a decorrere dal **1 settembre 2021**.

4) Le SCIA e le Comunicazioni inerenti:

- il Commercio all'ingrosso;
- le vendite di liquidazione e sottocosto;
- il gioco, così come le SCIA e Comunicazioni di modifica delle sale gioco di competenza comunale già insediate, cioè le SCIA o le Comunicazioni di subingresso, trasferimento, variazione legale rappresentante, modifiche strutturali, variazione sede legale, variazione denominazione debbono essere soggette al controllo **nella misura del 100%**.

Per quanto attiene le Comunicazioni in materia di Presidi sanitari, Ambulatori veterinari e Laboratori di analisi veterinarie, Allevamenti per fini scientifici, Laghetti pesca sportiva, il controllo di merito, se di competenza del Comune verrà effettuato **sul 100%** di esse, e saranno sottoposte al parere AUSL.

5) Le Comunicazioni non ricomprese nell'elencazione e nelle casistiche di cui sopra saranno soggette al preventivo controllo formale di cui alla lettera a) e alla verifica di cui alla lett. b), da parte del Servizio Interventi Economici-SUAP. Dette comunicazioni non saranno soggette ad alcuna forma di controllo di merito, tranne nei casi in cui si configurino le medesime ipotesi in base alle quali si può attivare il controllo anche su SCIA e Comunicazioni non campionate come previste nella precedente lett. i) o sia previsto l'obbligo di controllo da specifiche norme.

Eventuali SCIA o Comunicazioni non ricomprese nell'elencazione di cui sopra o per casistiche di successiva introduzione saranno soggette al controllo nella misura del 30% fino a diversa determinazione.

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

7) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Maria Rosa Iseppi.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.